



**Contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi
VITA PRIVATA
UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL
BANCO DI NAPOLI
Mod 14-512.01 Ed. 01/01/2018**

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE della VITA PRIVATA
UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI -
Mod 14-512.01 - Ed. 01/01/2018

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO	la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CATTOLICA	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.
DANNI	Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
FRANCHIGIA	L'importo del danno, determinato in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni cosa o persona danneggiata.
POLIZZA	Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente a Cattolica per l'assicurazione.
RISCHIO	la probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	la parte del danno rimborsabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- Sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona;
- Tel. 0458391111 - fax 0458391112;
- sito internet: www.cattolica.it
- Email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it
- Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

6. Premi

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere parimenti corrisposte anticipatamente alle scadenze previste.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, senza alcun onere aggiuntivo.

Avvertenza

L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio:

- ai sensi dell'art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

7. Rivalse

La rivalsa è un diritto dell'assicuratore che prevede la possibilità di agire nei confronti dei terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato.

9. Diritto di recesso

Non è previsto recesso per sinistro.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12. Regime fiscale

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 21,25% + 1% di antiracket.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

La disciplina relativa alla denuncia ed alla liquidazione dei sinistri è contenuta nella sezione 1, articolo 4 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali", ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

15. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/01/2018

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il legale rappresentante
Dott. Cardinaletti Marco



**PROGRAMMA ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE
VITA PRIVATA "ASSOCIATI"**

**UNIONE NAZIONALE FRA I
PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI**

POLIZZA NUMERO	
CONTRAENTE	: Unione Nazionale fra i pensionati del Banco di Napoli
SEDE LEGALE	: Via Paolo Emilio Imbriani, 9 80132 Napoli
BROKER	: AON S.p.A.
DURATA	: annuale senza tacito rinnovo
FRAZIONAMENTO DEL PREMIO	: ANNUALE
DECORRENZA DELLA COPERTURA	: 01/01/2018
SCADENZA DELLA COPERTURA	: 01/01/2019

Il pagamento della prima rata di premio pari a Euro dovuta alla firma della presente polizza è stata incassata in data/...../.....

Il Broker

CLAUSOLA DI DELEGA

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto a firmarlo anche in nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria rende valido ad ogni effetto l'atto stesso anche per le quote delle Coassicuratrici.

Rimane confermato che, in caso di sinistro, ogni Coassicuratrice concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il contratto è interamente disciplinato dalle condizioni tutte del presente allegato

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO	L'Associato a Unione Nazionale fra i pensionati del Banco di Napoli, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l'Associato debba rispondere, compresi i minori in affidato, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CONTRAENTE	l'Ente o la Società che stipula il contratto e che è tenuto al pagamento del premio
COSE	sia gli oggetti materiali che gli animali
DIMORA ABITUALE	L'abitazione dove l'assicurato ha la residenza anagrafica
DIMORA SALTUARIA	Il luogo ove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza anagrafica
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SOCIETÀ	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
VALORI	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 - Variazioni del rischio

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Gestione delle vertenze e spese legali

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, nel più breve tempo possibile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'Assicurato.

Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Cattolica ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Cattolica non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 - Facoltà di Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia, in caso di sinistro, al diritto di recesso anticipato, rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se l'Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla Sede dell'Agenzia o della Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine

di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione

La copertura assicurativa cessa la propria validità alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte della polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a terzi in relazione alle attività svolte.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.

Art.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

- a) Attività di volontariato e del tempo libero
- b) Caduta antenna ricevente;
- c) Committente lavori edili ai sensi del D.lgs 494/96;
- d) Danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
- e) Della guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per in operatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose;
- f) Incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;
- g) Lesioni subite da baby sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
- h) Lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'assicurato;

- i) Messa in moto da parte di minori di 14 anni di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatori veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- j) Normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
- k) Ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
- l) Partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
- m) Perdita di capi di vestiario ed oggetti personali, valori esclusi, portati da ospiti occasionali dell'assicurato. Limitatamente alla fattispecie in questione la garanzia R.C.T. opera fino alla concorrenza di una somma di € 2.000,00= per ogni e ciascun sinistro
- n) Possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
- o) Presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc;
- p) Proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore,
- q) Proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative dipendenze;
- r) Proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l'assicurato abbia nel suo possesso/uso anche se locate a terzi (in tal caso vale solo per la proprietà);
- s) Proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- t) Proprietà, possesso ed uso di cavali ed animali da sella;
- u) Rivalsa effettuata da I.N.A.I.L o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti.
- v) Scoppio apparecchi TV e simili;
- w) Somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurati;
- x) Spargimento di acque in genere;
- y) Uso apparecchi domestici;
- z) Uso di biciclette elettriche, Veicoli a propulsione muscolare, Veicoli giocattolo in genere, Velocipedi;
- aa) Uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
- bb) Estensione alle abitazioni temporaneamente in uso

Art. 2 - Massimali assicurati e franchigia

L'assicurazione di cui alla presente Sezione II è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- A) R.C.T. € 400.000,00= per ciascun sinistro complessivamente considerato,

Il massimale riportato al punto A) che precede si intende a valere qualunque sia il numero dei sinistri che ciascun Assicurato denuncia durante lo stesso anno assicurativo.

Resta convenuto fra le parti che l'assicurazione R.C.T. è prestata previa applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00.

Art. 3 – Novero dei Terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- *Il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato;*
- *I componenti dello stato di famiglia dell'Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico "stato di famiglia".*

Art. 4 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 5 – Esclusioni

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da :

- a) *furto salvo quanto risarcibile in forza di quanto previsto all'art. 1) comma m);*
- b) *esercizio della attività venatoria;*
- c) *i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all'art. 1) commi e) ed i);*
- d) *i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;*
- e) *esercizio di attività professionali, industriali, commercio ed arti, eccezion fatta per quelle dipesei da collaborazione domestica;*
- f) *comportamento doloso dell'assicurato;*
- g) *danneggiamenti a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 1. comma m);*
- h) *pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;*

- i) detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i anni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- j) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- k) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;*
- l) inadempimenti di natura contrattuale;*
- m) qualunque tipo di danno provocato dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.*

Art. 6 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto ad AON Spa e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa.

Pertanto la Società invierà tutte le comunicazioni anche al Broker.

Inoltre tutte le comunicazioni fatte dal Cliente al Broker devono intendersi fatte alla Società e così viceversa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker che provvederà al versamento alla Società nei termini da essi stabiliti.

Resta intesa l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C., del pagamento così effettuato.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ
